



Decreto Dirigenziale n. 212 del 23/06/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

DITTA EDIL CAVA SRL CAVA DI GHIAIA SITA IN LOCALITA' FONTANA DEL FICO DEL COMUNE DI EBOLI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "APERTURA NUOVA CAVA E DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTRATTIVA" PRESENTATO AI SENSI DELL'ART.8 L.R. N.54/1985 S.M.I. E DELL'ART. 28 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE.

Il Dirigente del Settore Provinciale Genio Civile di Salerno**PREMESSO:**

- ✓ che la cava sita in località Fontana del Fico del Comune di Eboli è identificata nella cartografia del P.R.A.E. Campania con il codice 65050 03 e ricade all'interno della Zona Altamente Critica denominata "ZAC S 1";
- ✓ che con istanza datata 31.05.1986 i signori Visconti Umberto ed Arturo chiesero l'autorizzazione regionale alla prosecuzione della coltivazione di una cava su di una superficie di mq.32.721 ricadente nella particella ex 67 del Fg.18 del Comune di Eboli;
- ✓ che la società Edil Cava in data 03.05.1990 chiese di essere autorizzata a subentrare nell'esercizio dell'attività estrattiva;
- ✓ che la Edil Cava S.r.l., con istanza dell'11.01.1991, chiese la prosecuzione e l'ampliamento dell'attività di cava con l'utilizzo di maggiori superfici rispetto a quelle richieste dai sigg. Visconti nel 1986, per complessivi mq.129.000;
- ✓ che la Edil Cava srl con successiva istanza del 04.07.1995 chiese, ai sensi della L.R. n.17/1995, l'ampliamento per una superficie complessiva di mq.199,776;
- ✓ che con Decreto Dirigenziale n° 02437 del 07/03/1997 questo Settore rigettò l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva presentata il 31.05.1986, nonché l'istanza presentata il 04.07.1995, ai sensi degli artt.22 e 26 L.R. n.17/95, ordinando all'esercente di provvedere al recupero di tutta l'area interessata dagli scavi;
- ✓ che con lo stesso provvedimento venne disposto il sequestro amministrativo di tutta l'area di cava e la riapposizione dei sigilli;
- ✓ che avverso il predetto Decreto Dirigenziale n° 024 37 del 1997 la EDIL CAVA s.r.l. presentò ricorso innanzi T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, iscritto al Registro Generale n° 1234/1997 ;
- ✓ che il T.A.R. con Ordinanza n° 965 del 4 giugno 1997 accolse la domanda incidentale di sospensione limitatamente *"all'area originaria per la quale sussiste regolare denuncia di esercizio, nonché agli ampliamenti come per legge"*;
- ✓ che la ditta Edil Cava in data 05.02.2001 presentò un progetto di coltivazione e di recupero;
- ✓ che questo Settore, con ulteriore Decreto Dirigenziale 1520 del 06/06/2001, confermò il precedente Decreto n° 02437 del 07/03/1997 e rigettò i progetti di coltivazione e recupero ambientale acquisiti al prot.n.5468 del 19.03.1997, prot.n.12536 del 12.06.1998 , prot. n.9671 del 12.05.1999 e prot.2796 del 5.02.2001;
- ✓ che avverso tale Decreto n.1520 del 2001 la ditta propose ricorso al T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, iscritto al Registro Generale n°2070/2001;
- ✓ che il T.A.R. Campania – Sezione Staccata di Salerno – con Ordinanza n°1023 del 02.08.2001 accolse in sede cautelare la domanda incidentale di sospensione;
- ✓ che, con istanza acquisita al prot. n.0851790 del 17/10/2006, la società Edil Cava chiese l'approvazione di un progetto di dismissione dell'attività estrattiva, ai sensi dell'art. 28 delle N.T.A. del P.R.A.E.;
- ✓ che con la medesima istanza chiese anche che la delocalizzazione, ai sensi del comma 18 dell'art.28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania, fosse eseguita preferibilmente negli ambiti territoriali di Battipaglia – Eboli (Aree S 09 SA o Area C 01 SA), in regime concessorio, riservandosi la possibilità - nelle more dell'assegnazione dell'area - di indicare siti in disponibilità idonei alla delocalizzazione dell'attività estrattiva;
- ✓ che questo Settore, durante la pendenza dei giudizi instaurati innanzi al T.A.R. Campania – Sez. SA ed iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001, non si è potuto pronunciare sulla citata istanza;
- ✓ che con nota prot.n.0101275 dell'08.02.2011 del Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Avvocatura Regionale, pervenuta in data 22.02.2011, sono stati trasmessi i decreti decisori del T.A.R. Campania Sez. II di Salerno n.9413 del 01.06.2010 e n.795 del 20.01.2001, inerenti la perenzione dei giudizi iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001;

- ✓ l'intervenuta estinzione dei cennati giudizi per perenzione ripristina l'efficacia dei decreti di questo Settore n.023437 del 07.03.1997 e n.1520 del 06.06.2001 di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva impugnati innanzi al T.A.R. Campania - Sez. SA con i giudizi iscritti ai RR.GG. n.1234/1997 e n.2070/2001;
- ✓ che in base ai vigenti provvedimenti di questo Settore n.2437 del 7.03.1997 e n.1520 del 06.06.2011 la ditta Edil Cava non è autorizzata all'esercizio dell'attività estrattiva;
- ✓ che con Ordinanza n.11 del 09/06/2006 del Commissario ad Acta, successivamente rettificata con Ordinanza n.12 del 06/07/2006, è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) della Regione Campania;
- ✓ che, ai sensi dell'art.2 della L.R. n.54/1985 s.m.i. *"dopo l'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive nessuna autorizzazione o concessione, ai sensi della presente legge, potrà essere rilasciata se non in ottemperanza con le prescrizioni del piano stesso"*;
- ✓ che la cava in Località Fontana del Fico del Comune di Battipaglia, ai sensi dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania, non può qualificarsi come cava autorizzata, bensì come cava chiusa in quanto l'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva ex art.36 L.R. n.54/1985 e s.m.i. è stata a suo tempo rigettata con decreto di questo Settore n.2437 del 07.03.1997, successivamente confermato con decreto n.1520 del 06.06.2001;
- ✓ che la cava in Località Fontana del Fico del Comune di Battipaglia è stata interessata da varie escavazioni abusive per le quali sono stati emessi i correlati provvedimenti di sospensione lavori e irrogazione sanzione amministrativa;
- ✓ che la Edil Cava srl, con istanza acquisita al prot.n. 0371328 del 11.05.2011, ha chiesto l'autorizzazione - ai sensi dell'art.8 L.R. n.54/1985 s.m.i. - per l'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaie, in delocalizzazione della cava in Località Fontana del Fico del Comune di Eboli, su suoli ricadenti in Località Grataglie del Comune di Eboli ed identificati catastalmente al foglio di mappa n.11 p.lle 57, 646, 648, 647 e 645 e foglio di mappa n.18 p.lle 31 e 25;
- ✓ che con nota racc. n. 0382542 del 13/05/2011 questo Settore ha comunicato alla Ditta Edil Cava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., che l'istanza di approvazione del progetto di delocalizzazione non era accoglibile e che sarebbe stata rigettata per le motivazioni di seguito indicate e che in questa sede si confermano:
 - il TAR Campania - Sez. SA con decreti decisori n.9413/2010 e n.795/2010 ha dichiarato la perenzione dei ricorsi iscritti al R.G. n.1234/1997 e n.2070/2001 con conseguente estinzione dei relativi giudizi amministrativi;
 - l'intervenuta perenzione dei cennati giudizi comporta il ripristino dell'efficacia dei decreti di questo Settore n.023437 del 07.03.1997 e n.1520 del 06.06.2001 di rigetto dell'istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva;
 - alla luce di quanto innanzi la cava di che trattasi è classificata come cava chiusa ai sensi dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania;
 - in tale cava è, pertanto, possibile effettuare il solo ripristino dello stato dei luoghi oppure, ove esso non risulti realizzabile, la sola ricomposizione ambientale prevista dall'art.9 L.R. n.54/1985;
- ✓ che con la stessa nota n.0382542 del 13.05.2011 sono stati concessi alla Ditta 10 giorni per la presentazione di proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- ✓ che, con foglio acquisito al protocollo del Settore n. 0416734 del 26.05.2011, la Società Edil Cava ha riscontrato il citato preavviso di rigetto, illustrando le proprie eccezioni ai rilievi sollevati.

RILEVATO, nel merito di ciascuna osservazione formulata dalla Società Edil Cava nella citata nota, quanto segue.

La Ditta sostiene che i provvedimenti del Genio Civile di Salerno di rigetto dell'istanza di prosecuzione ex art.36 L.R. n.54/1985 siano stati censurati dal TAR che *"ha sospeso gli atti impugnati sconfessando l'arbitraria riduzione dell'area di cava operata dall'Ufficio"*.

La Società Edil Cava ritiene che l'Area di cava non sarebbe limitata a mq. 32.721 ricadenti nella p.lla ex 67/a, ma sarebbe estesa mq. 199.973 includenti anche la particella ex 67/a.

Tali rilievi sono influenti oltre a risultare non veritieri ed elusivi atteso che la intervenuta estinzione dei giudizi instaurati dalla ditta Edil Cava S.r.l. innanzi al T.A.R. Campania - Sez. Staccata di Salerno (iscritti ai RR.GG. n. 1034/1997 e n.2070/2001) comporta il venir meno dell'efficacia delle ordinanze cautelari e di tutti i provvedimenti istruttori emessi dal Giudice Amministrativo nell'ambito dei medesimi giudizi.

La ditta, inoltre, con i rilievi proposti intende contestare la legittimità dei provvedimenti del Genio Civile di Salerno n.023437 del 07.03.1997 e n.1520 del 06.06.2001 che per effetto della intervenuta estinzione per perenzione dei giudizi iscritti ai RR.GG. n. 1034/1997 e n.2070/2001 sono attualmente efficaci, vigenti, ed anche inoppugnabili.

La ditta sostiene, inoltre, che il P.R.A.E. Campania entrato in vigore nel giugno 2006 ha classificato la cava in questione come "Cava attiva" ex art.36 e ne ha definito la superficie come estesa mq.199.783;

In riferimento a tale rilievo si precisa che la scheda che qualifica la cava in questione come cava "attiva" è la scheda n.65154. Tale scheda fa parte della cartografia allegata al P.R.A.E.

L'articolo 5 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania espressamente dispone che in caso di contrasto tra la previsione di carattere normativo del P.R.A.E. (Norme di Attuazione), la cartografia ed i rimanenti elaborati, prevale sempre la Norma di Attuazione.

Nel caso di specie l'art.3 della Norma di Attuazione qualifica la cava in esame come cava chiusa in quanto oggetto di decreto di reiezione dell'istanza ex art.36 L.R. n.54/1985 e tale qualificazione prevale su ogni diversa valutazione contenuta nella cartografia del P.R.A.E.

CONSIDERATO

- ✓ che gli artt.8 L.R. n.54/1985 e 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania invocato dalla Ditta, nel caso in esame non sono applicabili in quanto sono stati adottati da questo Settore decreti dirigenziali n.023437 del 07.03.1997 e n.1520 del 06.06.2001 di rigetto dell'istanza di autorizzazione e prosecuzione dell'attività estrattiva nella cava sita alla Località Fontana del Fico nel Comune di Eboli;
- ✓ che tale sito di cava deve essere oggetto esclusivamente degli obbligatori interventi di ripristino dello stato dei luoghi;
- ✓ che la delocalizzazione nelle aree Z.A.C. è concessa nei soli casi previsti dall'art.28 delle N.T.A. del P.R.A.E.;

VISTI:

il R.D. n°1443 del 27 luglio 1927;
il D.P.R. n°128 del 9 aprile 1959;
la L.R. n°54 del 23 dicembre 1985;
la L.R. n°17 del 4 aprile 1995;
il P.R.A.E. della Campania ;
la D.G.R. n.1546 del 06.08.2004;
la D.G.R. n.1904 del 22.10.2004;
la D.G.R. n.1002 del 15.06.2007;
la L.R. n.1/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa n°07, geom. Valentino Pecora, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di responsabile del Procedimento

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il RIGETTO della richiesta – avanzata con istanza acquisita al prot.n.0371328 del 11.05.2011 – di autorizzazione per l'esercizio di una nuova cava di sabbia e ghiaie, in delocalizzazione della cava in Località Fontana del Fico del Comune di Eboli, su suoli ricadenti in Località Grataglie del Comune di Eboli ed identificati catastalmente al foglio di mappa n.11 p.lle 57, 646, 648, 647 e 645 e foglio di mappa

n.18 p.lle 31 e 25, presentata ai sensi degli artt. 8 L.R. n.54/1985 e 28 delle N.T.A. del P.R.A.E. Campania dalla EDIL CAVA S.r.l. con sede legale in Eboli (SA) alla Località Fontana del Fico, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49

ORDINA

Alla ditta Edil Cava S.r.l. con sede legale alla Località Fontana del Fico del Comune di Eboli (SA) - nella persona dell'Amministratore Unico sig. Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49 – in qualità di ditta esercente, nonché al sig. Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49 – in qualità di comproprietario dei suoli siti in Località Fontana del Fico del Comune di Eboli – la sospensione di ogni attività estrattiva nell'area di cava e presentare allo scrivente Settore, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del presente decreto, il progetto di solo ripristino dello stato dei luoghi, della cava sita in località Fontana del Fico del Comune di Eboli,(SA), da sottoporre alla preventiva autorizzazione di questo Settore e da realizzare nel termine di un anno.

DISPONE

che il presente venga inviato:

- ✓ all'AA.GG.CC. 15 LL.PP.;
- ✓ al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno;
- ✓ al Settore Regionale Valorizzazione di Cave e Torbiere;
- ✓ al Servizio "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali"
- ✓ al B.U.R.C. per la pubblicazione essendo interessati una pluralità di destinatari

e successivamente in formato cartaceo:

- ✓ in quattro esemplari al Comune di Eboli per la pubblicazione all'Albo Pretorio, per il Comando di Polizia Locale, all'U.T.C. per quanto di competenza;
- ✓ in quattro esemplari al Comune Battipaglia per la notifica al signor:
 - A) Liberato Naimoli, nato a Campagna (SA) il 05.12.1956 e residente in Battipaglia (SA) alla via Padova n.49, in qualità di Amministratore Unico della Edil Cava s.r.l. ed in qualità di comproprietario dei suoli siti in Eboli alla Località Fontana del Fico particella ex 67del Fg.18;
- ✓ all'Amministrazione Provinciale di Salerno;
- ✓ al Coordinamento Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Salerno;
- ✓ al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele.;
- ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Eboli.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente nel termine di 60 gg. dalla notifica oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Ing. Vincenzo Di Muoio)